

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 160 del 24 febbraio 2023

**Monitoraggio e coordinamento degli interventi di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo. Legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017, art. 42.**

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene istituito un Gruppo di lavoro al fine di fare il punto sulle iniziative regionali poste in essere in forza dell'art. 42 della Legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 - Collegato alla legge di stabilità regionale 2018 e nello specifico all'articolo 42 recante "*Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo*" - la Regione del Veneto ha inteso promuovere interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo stanziando, per l'esercizio finanziario 2018, 200.000,00 euro e affidando alla Giunta regionale l'incarico di promuovere un tavolo di lavoro regionale, fra vari soggetti pubblici e privati, finalizzato al coordinamento di tali interventi.

Con deliberazione n. 747 del 28 maggio 2018 - "Costituzione del Tavolo regionale di lavoro finalizzato al coordinamento degli interventi di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo. Legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017, art. 42." - la Giunta regionale provvedeva alla determinazione dei componenti di tale Tavolo, presieduto dall'Assessore regionale ai Servizi Sociali, individuando fra i componenti oltre a soggetti appartenenti all'ambito regionale - Assessore, tre dirigenti regionali, nove rappresentanti di enti strumentali della regione e due di organismi regionali di garanzia - un soggetto rappresentativo di enti locali, sei soggetti incardinati in vari rami delle amministrazioni dello Stato, tre soggetti in rappresentanza di organizzazioni senza di scopo di lucro afferenti al terzo settore e uno in rappresentanza dell'ambito universitario.

Se, da un canto, si può rilevare che il Tavolo, particolarmente articolato e complesso - ventisei componenti in rappresentanza di variegati enti ed organismi pubblici e privati - non si è ancora insediato, anche a causa del blocco delle attività dovuto alla pandemia, dall'altro risulta che varie iniziative, in materia di lotta al bullismo e cyberbullismo, sono state comunque attivate dalla Regione sia a fronte della citata legge regionale n. 45/2017 - con D.G.R. n. 1588 del 30 ottobre 2018 i 200.000,00 euro stanziati al comma 2, dell'art. 42 sono stati assegnati e ripartiti fra le Aziende ULSS - sia in attuazione di altre iniziative settoriali che hanno visto il finanziamento, nell'ambito di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa negli istituti scolastici - da ultimo con D.G.R. n. 485 del 29 aprile 2022 - di progetti nell'area tematica della promozione di inclusione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Quanto premesso, anche in ordine alle oggettive difficoltà riscontrate nell'insediamento del Tavolo, si rende sicuramente opportuno, anche prima di dar corso ad un aggiornamento e rimodulazione della D.G.R. n. 747/2018, un approfondimento, sulla tematica "bullismo e cyberbullismo", procedendo, innanzitutto, a fare il punto sulle iniziative poste in essere dalla Regione Veneto sia in forza dell'art. 42 della Legge regionale n. 45/2017 che di altre norme e provvedimenti regionali. Approfondimento che consentirà di poter successivamente programmare, anche coordinandosi con gli altri soggetti indicati nel comma 1 del citato art. 42, i futuri interventi di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo.

Si ritiene, quindi, di dar corso alla costituzione di un Gruppo di Lavoro, ristretto all'ambito della Regione Veneto, facendo riferimento ai componenti di tale ambito - organi regionali, dirigenza, enti strumentali e organi regionali di garanzia - già indicati nella citata D.G.R. n. 747/2018, Gruppo chiamato a dar corso a tale approfondimento che per l'Amministrazione regionale, e gli enti strumentali, comporterà il monitoraggio delle citate iniziative - per le quali il Direttore dell'Area Sanità e Sociale si farà carico di censire quelle delle Aziende ULSS - mentre per gli organi regionali di garanzia - Garante regionale dei diritti della persona e Comitato regionale per le comunicazioni - avrà riguardo, oltre alle iniziative patrocinate della Regione Veneto, anche a quelle attivate in base ad eventuali accordi e protocolli, stipulati da tali Organi con altri soggetti istituzionali, per la tutela decentrata dei minori su tale tematica.

A proposito di tali organi di garanzia regionali, e alle motivazioni di partecipazione al Gruppo di lavoro, si rileva che il Garante regionale dei diritti della persona è un organo - previsto all'articolo 63 dello Statuto del Veneto ed istituito con legge regionale n. 37 del 24 dicembre 2013 - che, fra le varie funzioni, promuove azioni mirate a proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in modo da favorire la prevenzione del disagio minorile e per il miglior trattamento delle situazioni che richiedono interventi di ordine assistenziale, giudiziario, educativo e sociosanitario. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione del Veneto - istituito e disciplinato con legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 - è organo di consulenza e di gestione della Regione e di controllo in materia di comunicazioni ed è altresì organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate da AGCOM, chiamato, tra l'altro, ad esprimere pareri richiesti dagli organi regionali o previsti da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni nonché ad esercitare la vigilanza e il controllo sul rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori.

Si ritiene quindi che il Gruppo di Lavoro, ristretto all'ambito della Regione Veneto per l'approfondimento della tematica "bullismo e cyberbullismo", sia composto da:

- a. Assessore regionale a Sanità e Servizi Sociali o suo delegato, che lo convoca e presiede;
- b. Garante regionale dei diritti della persona o suo delegato;
- c. Presidente del Comitato regionale del Veneto per le comunicazioni (Co.Re.Com.) o suo delegato;
- d. Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale o suo delegato;
- e. Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato;
- f. Direttore della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria o suo delegato;
- g. Direttore della Direzione Formazione e Istruzione o suo delegato.

Alle sedute del Gruppo di lavoro, secondo gli specifici argomenti, potranno essere chiamati ad intervenire rappresentanti di altri soggetti istituzionali e/o esperti che abbiano specifica esperienza e competenza. L'attività del gruppo di lavoro non comporterà per l'Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo e i componenti esterni parteciperanno ai lavori a titolo gratuito, rilasciando in via preventiva apposito assenso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. R. n. 45 del 29 dicembre 2017- Collegato alla legge di stabilità regionale 2018, art. 42 recante "Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo";

VISTA la D.G.R. n. 747 del 28 maggio 2018 "Costituzione del Tavolo regionale di lavoro finalizzato al coordinamento degli interventi di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo. Legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017, art. 42."

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente dispositivo;
2. di costituire un Gruppo di Lavoro, ristretto all'ambito della Regione Veneto per l'approfondimento della tematica "bullismo e cyberbullismo", composto da:
  - a) Assessore regionale a Sanità e Servizi Sociali o suo delegato, che lo presiede;
  - b) Garante regionale dei diritti della persona o suo delegato;
  - c) Presidente del Comitato regionale del Veneto per le comunicazioni (Co.Re.Com.) o suo delegato;
  - d) Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale o suo delegato;
  - e) Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato;
  - f) Direttore della Direzione Prevenzione sicurezza alimentare, veterinaria o suo delegato;

g) Direttore della Direzione Formazione e istruzione o suo delegato.

3. di disporre che, sino all'insediamento del Tavolo di lavoro regionale di cui all' art. 42, comma 2 della legge regionale n. 42 del 29 dicembre 2017, il coordinamento delle iniziative dell'Amministrazione regionale in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo venga effettuato dal Gruppo di lavoro di cui al punto 2;

4. di dare atto che - in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo - il Garante regionale dei diritti della persona e il Presidente del Comitato regionale Veneto per le comunicazioni (Co.Re.Com.) informano il Gruppo di lavoro di cui al punto 2 delle loro iniziative, comprese quelle afferenti ad accordi e protocolli stipulati con altri soggetti istituzionali, anche con riferimento a quelle non finanziate con fondi regionali e comunque patrocinate dalla Regione Veneto;

5. di incaricare, vista la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 45/2017, il Presidente del Gruppo di Lavoro di informare la competente Commissione consiliare in merito ad iniziative particolarmente rilevanti poste all'attenzione del Gruppo di lavoro;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

7. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;

8. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.